



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Telefono diretto 0916806462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 258 C.D.T. 20 DEL 20 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dall'Avv. Giovanni Bertuglia componente, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 20 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 58/A

A.S.D. A.C. BELICE 2013 (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore Calandrino Giovanni. Gara Campionato 3ª categoria Belice 2013 / Valderice Calcio 2013 del 01/12/2013 - C.U. n° 22 DPT del 05/12/2013

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani, chiedendone la riduzione in quanto ritenuta sproporzionata in relazione ai fatti realmente accaduti.

Tali considerazioni difensive, non trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. Infatti dalla lettura del referto si evince che il Calandrino Giovanni, una volta avuto notificata l'espulsione, si faceva incontro al direttore di gara assumendo un comportamento irrispettoso e minaccioso che reiterava anche al momento in cui lasciava il terreno di gioco.

In ragione di quanto sopra la sanzione irrogata appare equa e ben proporzionata avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera a).

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto.

Per l'effetto con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Procedimento n° 59/A:

S.S.D ACIREALE CALCIO 1946 S.r.l. (CT) avverso ripetizione gara.

Campionato Juniores Prov.le Gara Acireale Calcio 1946 - Linguaglossa del 18/11/2013 – C.U. n. 29 del 04/12/2013 della Delegazione Provinciale di Catania pubblicato il 05/12/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Catania in epigrafe riportata

In particolare la reclamante chiede che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società Linguaglossa in quanto mai notificatogli poichè inviato ad un indirizzo che non corrisponde a quello indicato dalla società al momento dell'iscrizione.

Conseguentemente chiede che questa Commissione Disciplinare, in accoglimento del predetto gravame, voglia annullare il deliberato del Giudice Territoriale con conseguente ristabilimento del risultato conseguito in campo.

La Commissione Disciplinare Territoriale visto il superiore reclamo e fatti gli opportuni accertamenti rileva che il reclamo proposto dalla A.P.D. Linguaglossa dinanzi al Giudice Territoriale è stato inviato da quest'ultima, a mezzo raccomandata, in data 26/11/2013 alla S.S.D. Acireale Calcio 1946 c/o Mario Cannavò Sport Corso Sicilia 50 95024 Acireale.

Di contro dall'esame della scheda censimento della S.S.D Acireale Calcio 1946 risulta che la corrispondenza deve essere inviata c/o Ragonesi Alessandro Via Bellini 27 Aci S. Antonio.

Quanto sopra determina la violazione dell'art. 46 comma 1 del C.G.S. con la conseguenza che il reclamo proposto dalla A.P.D. Linguaglossa va dichiarato inammissibile.

Ma a parte quanto sopra il reclamo così come proposto dall'A.P.D. Linguaglossa deve essere dichiarato inammissibile anche sotto un altro profilo anch'esso previsto dall'art. 46 comma 1 C.G.S..

Infatti detta norma prevede che il reclamo con le motivazioni, previo suo preannuncio entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara, deve essere seguito dall'invio delle motivazioni entro il settimo giorno successivo alla svolgimento della gara.

Orbene poiché la gara in questione è stata disputata in data 18 novembre 2013 le motivazioni dovevano essere inviate entro e non oltre il giorno 25 novembre 2013.

Di contro, per come risulta dalla ricevuta di invio della raccomandata alla consorella (ancorché all'indirizzo errato) allegata ai motivi del reclamo oltreché dall'esame del timbro postale apposto sulla busta contenente i motivi medesimi, questo risulta essere stato inviato il giorno 26/11/2013 e cioè ben oltre i termini regolamentari.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.P.D. Linguaglossa dinanzi al Giudice Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catania e, conseguentemente, ripristina il risultato conseguito in campo S.S.D Acireale Calcio 1946 – A.P.D. Linguaglossa 5 - 1 addebitandosi a quest'ultima la tassa reclamo non versata relativa al giudizio di primo grado.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata alla società S.S.D Acireale calcio 1946 S.r.l..

Procedimento n° 64/A

A.S.D. ZERO 91 (PA), avverso squalifica per 3 gare calciatore Sposito Luigi Gara Campionato C2 di calcio a 5 San Gregorio Papa / Zero 91 del 07/12/2013. C.U. n° 236 C5 n° 40 dell'11/12/2013

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, chiedendone la riduzione in quanto sproporzionata ai fatti realmente accaduti.

Quanto affermato dalla appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

Infatti il calciatore in questione si è reso autore di comportamento offensivo minaccioso ed aggressivo nei confronti di un avversario, che non comportava più gravi conseguenze soltanto per effetto dell'intervento dei compagni di squadra.

Per tali ragioni equa e ben proporzionata appare la sanzione irrogata al calciatore sig. Luigi Sposito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, rigetta l'appello come sopra proposto. Per l'effetto, con addebito di tassa reclamo (€ 130,00), non versata.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 20/12/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**